

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE PENSIONI D'ORO: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 2016, depositata il 13 luglio 2016, ha deciso in merito alle Ordinanze n. 65, 91, 109, 163 e 340 del 2015, presentate da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, relative al contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro. In pratica, ha dichiarato legittimo il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, introdotto con la legge finanziaria del 2014 (legge n. 147/2013) per gli anni 2014 – 2016.

Le norme impugnate dai Giudici remittenti sono l'art. 1, c. 483°, 486°, 487° e 590°, della legge 27/12/2013, n. 147. I giudici della Corte Costituzionale si sono espressi riconoscendo la non fondatezza e l'inammissibilità della questione sollevata.

La Corte ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo *“escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime”*.

La Corte, in particolare, ha distinto il contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, in ragione della sua natura tributaria (sentenza n. 116 del 2013), ed il contributo di solidarietà, oggetto di questa sentenza, che non riveste la natura di imposta non essendo acquisito allo Stato né destinato alla fiscalità generale ma piuttosto trattenuto dagli Enti previdenziali all'interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche.

Ed infatti, i Giudici della Corte si domandano se la riproposizione in futuro di una forma di prelievo, analoga a quella rimossa con la sentenza n. 116 del 2013, non violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Diversamente, i Giudici ritengono che nel caso di specie siamo in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, *“avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale”*.

La Corte ha poi precisato che il legislatore può operare con il contributo di solidarietà qualora questo rientri entro i canoni di ragionevolezza, affidamento e tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.). In questi termini, deve rimanere all'interno del sistema previdenziale, essere imposto in ragione della situazione contingente economica, gravare sulle pensioni di importo più elevato, consistere in un prelievo sostenibile e concretizzarsi in una misura una tantum.

La Corte ha di fatto ritenuto il contributo di solidarietà oggetto di sindacato di legittimità, in armonia con questi criteri e soprattutto ha riconosciuto la sua utilizzazione a favore dei lavoratori esodati.

Per i Giudici della Corte, il contributo deve operare all'interno dell'ordinamento previdenziale come *“misura di solidarietà forte, mirata a puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale”*, imposta da una situazione di crisi che comunque deve essere valutata con attenzione dal legislatore, di modo che la misura scelta sia rispondente ai principi di ragionevolezza a fronte della quale è possibile derogare al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato. I Giudici sottolineano come *“il prelievo non deve risultare sganciato dalla realtà economico sociale di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli”*; ciò nonostante, ***“un contributo sulle pensioni, costituisce, però, una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza”***.

Pertanto, il prelievo, per essere solidale e ragionevole, non può che incidere sulle pensioni di importo più elevato, assicurando così la protezione previdenziale alla pensione minima; deve inoltre essere contenuto nei limiti di sostenibilità per cui le aliquote non possono essere eccessive e devono rispettare il criterio di proporzionalità.

I Giudici della Corte ritengono che il contributo, che riguarda le pensioni tra 14 e 30 volte il minimo, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento) sia da ritenere una misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta.

In merito alla questione di legittimità costituzionale *“della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici”*, ex art. 1, comma 483 della legge n. 147 del 2013, sollevata dalla Corte dei Conti regione Calabria, la Corte ha ritenuto che in questo caso non vi sia stato un blocco integrale della rivalutazione (**come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2015**) ma piuttosto si sia trattato di una rimodulazione della percentuale di perequazione, rispondente ai *“criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza”* riconosciuti nella sentenza n. 70 del 2015.

Ufficio Legale FNP-CISL, *Marzia Cascianelli*